



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 10 giugno 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Napolitano alla bolognese, con apoteosi finale in musica
10/06/13 *Politica locale*

3

Il Sole 24 Ore

NORME E TRIBUTI: Lo stop all'acconto trova le regole giuste
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

7

NORME E TRIBUTI: Al Comune l'Imu sulla seconda casa
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

8

NORME E TRIBUTI: Fabbricati e terreni agricoli esonerati con l'annotazione
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

9

Il bottino incerto della caccia agli evasori
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

10

Multe, nuovo buco sulla riscossione
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

11

Nel caos delle regole pagano solo gli onesti
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

12

Benefici da Sportello unico telematico
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

13

NORME E TRIBUTI: Competenze affidate a Province e Comuni
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

14

NORME E TRIBUTI: Piani urbanistici, Vas in formato locale
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

15

NORME E TRIBUTI: Arriva l'Aua, da verificare i permessi in scadenza
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

16

NORME E TRIBUTI: Personale, la spesa può dribblare i tetti
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

17

NORME E TRIBUTI: Patto, incagliati anche i bonus
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

18

NORME E TRIBUTI: Su 875 enti «non pervenuti» ora pende la maxi-sanzione
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

19

NORME E TRIBUTI: Coni nuovi sindaci debutta finalmente l'«esame» dei conti
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

20

NORME E TRIBUTI: Online in settimana i dati sugli appalti
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

21

NORME E TRIBUTI: Le anticipazioni per l'Imu a rischio di costi «occulti»
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

22

Italia Oggi

Enti locali, l'incarico non rende attivo il revisore
10/06/13 *Pubblica amministrazione*

23

Napolitano alla bolognese, con apoteosi

La giornata del capo dello Stato, tra i saluti alla gente sotto i portici e l'omaggio

di LORELLA BOLELLI

ANTONIO Mazzoli e Antonio Sarti con le mogli, quando ieri pomeriggio sono usciti dalle loro case di Anzola e Casalecchio, mai avrebbero immaginato che di lì a poco avrebbero incontrato la storia. «Siamo turisti per caso, passavamo di qua e siamo entrati», raccontano. Ma all'ultimo piano della Prefettura, mentre fanno flanella guardando le bacheche della mo-

stra 'Referendum e nascita della Repubblica', che comprende anche copie del 'Giornale dell'Emilia', all'improvviso si para loro davanti Giorgio Napolitano, in visita guidata all'esposizione chiusa proprio ieri. «Hanno avuto piacere che ci fosse qualcuno, ci hanno solo detto di far finta di niente», confidano all'uscita. Il riserbo massimo con cui il capo dello Stato ha voluto ammantare la giornata bolognese non è venuto meno neanche

durante l'uscita della visita a Palazzo Caprara.

PIOVE su piazza Galileo quando intorno alle 16,30 la signora Clio si affaccia alla finestra dell'albergo Novecento per dare una sbirciata al cielo, e forse in quel momento decide di non seguire il marito. Lui, scortato dal consigliere e capo della sua segreteria Carlo Guelfi, esce poco dopo le 17. Qualche applauso, qualche esclamazione («bravo presidente»), ma ad attenderlo non c'è una folla. Anzi, molti si fermano incuriositi per la resa di fotografi e giornalisti che stazionano davanti all'hotel, ignari che lì abbia preso una suite la coppia presidenziale.

LUNGO il tragitto che compiono a piedi, Guelfi sottopone a Napolitano un documento custodito in una cartelletta blu, e lui si ferma qualche minuto davanti alla Questura per visionarlo. Poi, rivolto a un agente della scorta, chiede «che



SANTO STEFANO Clio e Napolitano a spasso prima del pranzo in piazza dalla 'Cesarina'. Con loro anche Merola, Errani e Draghetti



c'è, che c'è?», mentre sotto il portico viene avvicinato da un uomo che gli stringe la mano e gli porge un *dépliant*. Il servizio d'ordine vigila, ma nessun altro si avvicina al piccolo corteo, che, alle porte della Prefettura, è raggiunto dal padrone di casa, Angelo Tranfaglia.

MOSTRA IN PREFETTURA

**L'incontro casuale
 con due coppie: «Ci hanno
 detto: fate finta di niente»**

«Buonasera buonasera, ciao ciao», sussurra il presidente entrando e accompagnando il saluto col gesto della mano.

LA VISITA dura meno di un'ora e quando già la macchina, una Lancia Thema blu, è nel cortile per prendere a bordo Napolitano e Guelfi, si avvicina, in impermeabile nero, pantaloni in tinta e *foulard*

con disegni bianchi, donna Clio, accompagnata da un'amica bionda in jeans, Marina, vedova dell'ex ministro Antonio Maccanico. Fanno il giro dell'isolato, costeggiano la chiesa di San Salvatore, risalgono da via degli Agresti chiacchierando. L'unica considerazione che, alla domanda sulla visita in corso, si strappa alla moglie del presidente è uno stringato: «Bene bene, ma la prego, non mi chieda niente».


IL TEMPO di estrarre dalla borsa in velluto una sigaretta, di fare qualche tiro e di spegnere il mozzicone nel posacenere fuori dall'albergo, poi il rientro in camera prima dell'ultima uscita ufficiale verso il teatro Manzoni, dove Napolitano e signora sono arrivati intorno alle 20. Il presidente indossa un doppiopetto blu con cravatta bordeaux, la moglie una giacca in pizzo *macramé ecru*. Risalgono a piedi via de' Monari, accolti a metà del vicolo dal ministro dei Beni culturali

Massimo Bray e dal presidente dell'Orchestra Mozart Fabio Roversi-Monaco, che ha poi offerto una esclusivissima cena a Palazzo Pepoli per festeggiare gli 80 anni di Abbado (li compirà il 26) e gli 88 di Napolitano (il 29). La fila d'onore è la L, dove siedono il presidente, la moglie, l'amica, il sindaco con la moglie Daniela, il presi-

dente della Regione Vasco Errani, il prefetto con la consorte Adamantia, la presidente della Provincia Beatrice Draghetti. Alla fine è un'ovazione, fiori dalle balconate e gli applausi per Abbado, la sua orchestra e i solisti Radu Lupu e Reinhold Friedrich si confondono e si sovrappongono a quelli per il presidente. Un trionfo della musica e del civismo petroniano. Il capo dello Stato, prima di lasciare il teatro, ha voluto stringere la mano ad Abbado.



IL FOYER DEL MANZONI



I VOLTI

A sinistra: Ugo e Francesca Guelfi. Sopra, da sinistra: Paola e Marino Golinelli insieme con Gloria Savonuzzi. A destra: Fabio Roversi-Monaco e Isabella Seragnoli



LA VISITA Il prefetto Angelo Tranfaglia ha fatto da guida all'esposizione sul 2 giugno a Palazzo Caprara Montpensier

ALTA MONDANITÀ

DOPO IL CONCERTO, IL PRESIDENTE DELL'ORCHESTRA MOZART E DI BANCA IMI, FABIO ROVERSI-MONACO, HA OFFERTO UNA CENA ESCLUSIVA A PALAZZO PEPOLI

DONNA CLIO

LA MOGLIE DEL PRESIDENTE HA AVUTO SEMPRE A FIANCO UN'AMICA CARISSIMA, MARINA, VEDOVA DELL'EX MINISTRO ANTONIO MACCANICO

CONCERTO PER GIANGRANDE

SABATO, IN SANTA CRISTINA, SU INIZIATIVA DEL ROTARY GRUPPO FELSINEO, RACCOLTA FONDI PER IL BRIGADIERE FERITO DAVANTI A PALAZZO CHIGI



NOTE NOBILI Il maestro Claudio Abbado durante il concerto all'auditorium Manzoni





Gianguido
Sacchi
Morsiani
(Carisbo)

Leone Sibani
(Fondazione
Carisbo)



Il professor Mario Lima e la moglie



Gaetano Maccaferri e signora



Lo stop all'acconto trova le regole giuste

Pagamento del 17 giugno sospeso per abitazioni principali, pertinenze e «assimilazioni» locali

Luigi Lovecchio

Stop per molti, ma non per tutti. L'articolo 1 del Dl 54/2013 ha sospeso la prima rata dell'Imu sull'abitazione principale, sui terreni e sui fabbricati rurali (per questi ultimi, si veda la pagina seguente).

La norma varata dal Governo, però, impone ai proprietari di individuare con attenzione il perimetro della sospensione. L'ambito oggettivo comprende innanzitutto la nozione di abitazione principale e relative pertinenze, accolta nella disciplina del tributo comunale. Si tratta dell'unità immobiliare, posseduta dal contribuente, nella quale risiede e dimora. Non c'è coincidenza con il concetto di prima o unica casa.

Questo significa, ad esempio, che l'unico immobile posseduto dal genitore, concesso in comodato gratuito al figlio, non beneficia delle agevolazioni. Al contrario, è considerato per intero abitazione principale l'immobile che costituiva la dimora familiare, caduto in successione, sul quale compete il diritto di abitazione del coniuge superstite. In questa eventualità, l'unico soggetto passivo è il coniuge superstite e non contano le quote eventualmente di proprietà dei figli, come eredi legittimi.

Le assimilazioni

Rientrano nella sospensione anche gli immobili assimilati all'abitazione principale. Si tratta delle

unità non affittate, possedute da cittadini italiani residenti all'estero, o da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. I Comuni hanno il potere di equiparare queste situazioni all'abitazione principale, con una delibera consiliare. In linea di principio, sono efficaci sia le assimilazioni deliberate nel 2012 e non revocate, sia quelle decise nel 2013 (ovviamente in tempo per il pagamento dell'acconto). Bisogna tuttavia considerare la possibilità che l'assimilazione adottata l'anno scorso sia stata espressamente limitata a quella annualità. In questo caso, il contribuente dovrà versare l'Imu dovuta in sede di prima rata.

Richiede attenzione anche il

caso delle residenze disgiunte di coniugi non separati. Se i due immobili in cui risiedono i coniugi sono situati nella stessa città, solo uno dei due, a scelta degli interessati, potrà fruire dei benefici di legge. In caso di unità situate invece in Comuni diversi, in linea di principio, le agevolazioni raddoppiano. Infine, è bene ricordare che la sospensione riguarda anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati ai soci, e quelli degli Iacp.

Le pertinenze

Quanto alle pertinenze, invece, nelle regole Imu questa nozione comprende solo una unità immobiliare per ciascuna categoria ca-

tastale C/2, C/6 e C/7. Il Comune non ha alcun potere regolamentare in materia. Le pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale devono essere prioritariamente qualificate come tali. Ne deriva che, con riferimento alle categorie catastali già "occupate" dalle pertinenze unite all'abitazione, non sarà possibile applicare le agevolazioni per altre unità immobiliari. La circolare 3/DF/2012, inoltre, ammette ai benefici anche l'ipotesi in cui vi siano due unità di uguale categoria catastale (ad esempio, due box di categoria C/6) accatastate insieme all'abitazione principale. In questa eventualità, la difficoltà di scorporare una delle due unità ha indotto le Finanze a riconosce-

re a entrambe i favori di legge.

Il cambio di requisiti

Non è chiaro come impatti la sospensione per l'abitazione principale sul calcolo dell'acconto, laddove ci siano mutamenti della situazione immobiliare avvenuti nel primo semestre del 2013. Nella circolare 2/DF/2013, il Mef precisa che l'acconto deve considerare la situazione esistente nell'anno in corso. Si ipotizzi allora che un'abitazione principale smetta di essere tale ai primi di aprile. In questo caso, non è certo che l'acconto debba essere commisurato solo a tre mesi di possesso, anziché a sei mesi, con conguaglio in sede di saldo. Sembra invece corretto affermare che -

nel caso contrario - in cui una seconda casa diventi abitazione principale nei primi di aprile, l'acconto debba riguardare solo tre mesi. Si tratta infatti di una ipotesi assimilabile a quella di perdita della soggettività passiva nei primi mesi dell'anno, esaminata nella stessa circolare 2/DF/2013.

Va ricordato, infine, che quella prevista dal Dl 54/2013 è una temporanea moratoria dei versamenti, in attesa della riforma dell'imposizione immobiliare, che dovrebbe essere attuata entro la fine di agosto.

Se la riforma non dovesse vedere la luce, gli importi dovuti dovranno essere versati entro il 16 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Al Comune l'Imu sulla seconda casa

La quota statale conteggiata con lo 0,76% resta solo per gli immobili produttivi in categoria D

Pasquale Mirto

Accantonata l'Imu per abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali, il problema del corretto calcolo dell'acconto si pone per gli altri oggetti imponibili, come seconde case, capannoni, negozi e aree fabbricabili.

Per determinare l'imposta dovuta, bisogna conoscere l'aliquota e - in base alle novità dettate con la conversione in legge del Dl 35/2013 - fare riferimento alle aliquote vigenti nel 2012 e pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze, salvo poi effettuare il conguaglio a dicembre con le aliquote approvate

per il 2013. Se sul sito non è pubblicata la delibera delle aliquote 2012, allora il contribuente dovrà calcolare il saldo facendo riferimento alle aliquote di base previste dalla normativa. Peraltro, fino alla conversione in legge del decreto, la circolare 2/DF/2013 consentiva di usare anche l'eventuale aliquota decisa per il 2013, se più favorevole.

L'uso delle aliquote 2012 potrebbe indurre il contribuente a credere che sia sufficiente versare lo stesso importo versato per l'acconto 2012, ma così non è. Infatti, l'acconto 2012 è stato quantificato facendo riferimento alle aliquote di base e non a quelle de-

liberate dal Comune.

Individuata l'aliquota, occorre determinare la base imponibile ed effettuare l'eventuale riparto tra Stato e Comune, tenendo conto però che le regole sono cambiate. Occorrerà, infatti, ricordarsi che per tutti gli immobili soggetti all'acconto 2013 l'anno scorso è stato versato allo Stato un acconto pari alla metà dell'imposta dovuta nell'anno calcolata con l'aliquota standard dello 0,76 per cento. Il riparto 2013 è invece diverso e allo Stato andrà versato solo l'acconto per i fabbricati di categoria D, pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno calcolata con

l'aliquota base dello 0,76%, oltre alla eventuale quota di spettanza comunale, se l'aliquota deliberata dal Comune è superiore allo 0,76 per cento.

L'ultima novità è l'aumento del moltiplicatore dei fabbricati accatastati nel gruppo catastale D, che passa da 60 a 65, a eccezione dei D/5, il cui moltiplicatore pari a 80 rimane invariato. Vediamo ora alcuni esempi.

Seconda casa

Per la seconda casa, l'Imu andrà versata solo al Comune, usando il codice tributo 3918. Ipotizzando una rendita catastale di 750 euro e un'aliquota pari a 0,98%,

l'acconto da versare sarà pari a 517,40 euro e deriva dai seguenti calcoli: rendita rivalutata del 5% (787,50) x moltiplicatore 160 = base imponibile (126.000,00) x aliquota (0,98%) = imposta annua (1.234,80) / 2 = acconto di 617,40 euro, arrotondata a 517 euro.

Capannone

Per i fabbricati del gruppo D l'Imu va divisa tra Stato (codice tributo 3925) e Comune (codice tributo 3930). Se si considera un fabbricato di categoria D/8 con rendita di 15mila euro, a rendita rivalutata sarà pari a 15.750 euro e moltiplicando que-

sta per 65 si otterrà la base imponibile di 1.023.750 euro. Ipotizzando che l'aliquota 2012 sia pari a 0,98%, l'acconto per lo Stato sarà pari 3.890,25 euro (1.023.750,00 x 0,76% / 2) e quello per il Comune sarà di 1.126,13 (1.023.750 x 0,22% / 2).

Area fabbricabile

L'Imu dovuta per l'area fabbricabile andrà versata interamente al Comune, usando il codice tributo 3916. La base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio. I Comuni possono aver deliberato dei valori di riferimento cui il contribuente deve attenersi. Se il Co-

mune ha deliberato dei valori per il 2013, occorre rifarsi a questi e non a quelli del 2012.

Se l'area fabbricabile è posseduta e condotta da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, allora opera la finzione giuridica per cui l'area si considera terreno agricolo e, in quanto tale, l'acconto è sospeso.

Ipotizzando un valore dell'area fabbricabile pari a 320mila euro e un'aliquota pari a 0,98%, l'acconto da versare sarà pari a (320.000 x 0,98%) / 2 = 1.568 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fabbricati e terreni agricoli esonerati con l'annotazione

Il dato catastale è decisivo per la sospensione del pagamento

Gian Paolo Tosoni

Il mondo agricolo beneficia della sospensione dell'acconto Imu stabilita dal Dl 54/2013. In particolare, lo stop al pagamento scatta:

per i terreni agricoli - compresi gli incolti - diversi da quelli già esentati perché situati in zone collinari e montane (circolare 9/1993);

per i fabbricati rurali diversi dai rurali strumentali già esentati perché situati in Comuni montani e parzialmente montani (elenco Istat).

Bisogna fare attenzione, però, ai casi in cui l'imposta resta da versare entro il 17 giugno.

Zone edificabili e «orticelli»

In primo luogo, l'Imu va pagata per le aree edificabili in base al valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013. Generalmente, i Comuni deliberano valori indicativi che, se adottati, mettono il contribuente al riparo da accertamenti.

Non devono invece versare l'Imu sulle aree edificabili i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella gestione previdenziale, titolari di diritti reali sulle stesse, se le coltivano direttamente. Questo beneficio è esteso alle società agricole in possesso della stessa qualifica di Iap, a condizione che il socio (per le società di persone) oppure l'amministratore (per quelle di capitali) siano iscritti nella gestione previdenziale.

Inoltre, sono esonerati dal versamento della prima rata dell'Imu anche i comproprietari di terreni edificabili, se almeno uno degli intestatari è coltivatore diretto o Iap, iscritto all'Inps, e conduce direttamente il terreno oggetto della comunione (circolare 3/DF/2012).

Anche i terreni incolti, se nello strumento urbanistico generale sono compresi nella zona «E» o equipollente, non pagano la prima rata dell'Imu, perché usufruiscono della sospensione prevista per i terreni agricoli. Allo stesso modo, i cosiddetti «orticelli» sono rilevanti per il pagamento della prima rata solo se sono situati in aree edificabili.

Aree pertinenziali

I Comuni spesso chiedono il pagamento dell'imposta comunale (ora municipale) per le aree pertinenziali di fabbricati, quando eccedono i limiti della accessorietà e sono portatrici di nuova cubatura. In questo caso, l'imposta è dovuta anche se il fabbricato rappresenta l'abitazione principale, a condizione che l'area circostante il fabbricato non sia graffata come pertinenza e sia effettivamente suscettibile di nuova utilizzazione edificatoria.

I fabbricati

I fabbricati rurali sono esclusi dal versamento della prima rata dell'Imu, ma non sempre le costruzioni situate nell'ambito di una impresa agricola hanno la na-

DENTRO E FUORI

QUANDO SCATTA L'ESONERO

L'esonero dall'acconto Imu scatta se il fabbricato ha i requisiti fissati dall'articolo 9 del Dl 557/93 ed è stato dichiarato rurale al Territorio.

PER QUALI IMMOBILI

- Abitazione del conduttore del fondo, proprietario o in affitto;
- abitazione del pensionato da una gestione agricola;
- abitazione dei familiari coinvolti nella conduzione del fondo;
- dipendenti dell'azienda agricola per più di 100 giornate all'anno;
- fabbricati strumentali all'attività agricola.

QUANDO SI DEVE PAGARE

- Abitazione agricola usata da persone non addette alla coltivazione del fondo;
- abitazione in A/3, sfitta e inutilizzata, per cui il proprietario non ha comunicato la natura di fabbricato rurale in catasto;
- locali per deposito di prodotti agricoli locati a commercianti
- impianto fotovoltaico concesso in diritto di superficie a un imprenditore commerciale;
- fabbricato in D/7, per cui non è stata presentata variazione catastale.

tura di fabbricati rurali. Certamente la prima rata è sospesa per le abitazioni usate dalle persone addette alla coltivazione del fondo, o dalle persone che hanno conseguito il trattamento pensionistico in agricoltura. Sono escluse anche le abitazioni usate dai familiari che aiutano nella conduzione dell'azienda agricola e dai lavoratori dipendenti.

Sono inoltre esclusi da Imu tutti i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola. Per questi edifici i proprietari devono aver comunicato agli uffici provinciali del Territorio la condizione di ruralità. Sono rurali, quindi, quelli classificati nella categoria D/10 per i fabbricati strumentali e A/6 per quelli abitativi, oppure quelli che sono contraddistinti dalla lettera «R», e comunque quelli per i quali il proprietario ha trasmesso la richiesta di variazione catastale, attestando la ruralità.

Inutilizzo e cambio d'uso

Si deve poi valutare attentamente il diritto all'esonero per due categorie di costruzioni: quelle inutilizzate, e quelle che hanno cambiato destinazione. Nel primo caso, se un fabbricato è classificato come rurale in catasto ed è momentaneamente inutilizzato, ad avviso di chi scrive non perde la sua natura e la prima rata dell'Imu può essere dunque omessa. Se il fabbricato, invece, ha cambiato destinazione, anche se accatastato in D/10, la prima rata deve essere versata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sindaci in campo. Da Aosta a Palermo i piani delle amministrazioni

Il bottino incerto della caccia agli evasori

Barbara Bisazza
Anna Del Freo
Enrico Netti
Rosalba Reggio

Non sarà il recupero dell'evasione tariffaria a dare ossigeno ai bilanci dei Comuni, sotto stress per i sacrifici imposti dallo Stato anche quest'anno. Al netto delle grandi città. Milano, per esempio, che ha varato un piano da 450 milioni, per il recupero di tasse e tariffe non pagate, e Roma che stima incassati per 65 milioni dalla lotta all'evasione. Non che gli altripoluoghisti fermi, male operazioni, approvate o stimate, dalle città non sembrano destinate a portare in cassa somme considerevoli. Somme, tuttavia, necessarie in questa fase di scarse risorse, ma di certo non sufficienti a risolvere i mille problemi finanziari dei sindaci.

Ad Aosta lavoro di routine

«Il Comune di Aosta - spiega Mauro Baccaga, assessore al Bilancio - ha fatto un grande lavoro di recupero crediti negli anni scorsi, per esempio sull'Ici. Ma non solo. Dal 2006 è stata avviata un'azione di verifica sui classamenti catastali con grandi risultati: un recupero da 1,5 milioni di euro solo per la Tarsu. Oggi, dunque, possiamo dire di avere una percentuale fisiologica di non riscosso intorno all'8 per cento». Importo abbastanza stabile anche per il Comune di Genova. «Ricordo precedenti operazioni di recupero della vecchia Ici che avevano portato nelle casse del Comune anche 10-12 milioni in un anno. Oggi il recupero dei crediti è un lavoro di routine, anche se si avverte un leggero rallenta-

mento del pagamento spontaneo, legato alla congiuntura economica».

Punta a recuperare vecchi crediti legati alle multe, attraverso un'operazione straordinaria, il Comune di Torino. «Si tratta di contravvenzioni a ruolo dal 2008 - spiega l'assessore al Bilancio, Gianguido Passoni - per le quali stimiamo di incassare più di 7 milioni di euro. Il resto del recupero, però, viene svolto secondo un'attività pianificata negli anni. Non potremmo certo compensare il taglio di 45 milioni subito dalla città di Torino andando a scovare gli evasori: si tratterebbe di un'operazione non ripetibile nel tempo, che porterebbe uno squilibrio finanziario al bilancio del Comune».

A Venezia il recupero delle multe vale circa 2 milioni di euro l'anno. Nel 2012 sono stati anche emessi avvisi di pagamento per 1,35 milioni di Cosap non riscossa e per 700mila euro di imposta sulla pubblicità (Cimp). «Nel bilancio di previsione 2013 - dice il vicesindaco, con delega al Bilancio, Sandro Simionato - inseriremo circa 3 milioni di entrate da recupero dell'evasione Ici degli anni precedenti».

Non punta su somme elevate Trieste, perché il grosso è stato già fatto. «Piuttosto - spiega l'assessore al Bilancio, Matteo Montesano - il Comune nel 2012 ha istituito un ufficio dedicato alla lotta all'evasione ai tributi erariali, avviando un'intensa collaborazione con l'agenzia delle Entrate e con la Guardia di finanza».

Evasione tariffaria fisiologica a Bolzano, dove però non

viene pagato il 50% di Cosap, e a Trento, dove la sola voce consistente è quella delle multe stradali.

Scendendo oltre il Po, il Comune di Bologna ha 25 milioni di euro l'anno di entrate previste e non riscosse. Essendo dal 2012 tra gli esperimentatori della nuova contabilità, ha in bilancio un fondo di svalutazione crediti di pari importo. Dall'anno scorso Equitalia è stata sostituita con una gestione diretta della riscossione coattiva delle multe: l'evasione viaggia sui 22 milioni l'anno, di cui viene recuperato circa il 40 per cento. Dopo le forti azioni avviate già dal 2002, oggi «per la Tarsu recuperiamo mediamente 7 milioni l'anno e per l'Ici 3 milioni su un accertato che è di circa il 30% in più» spiega Mauro Cammarata, direttore del settore entrate, finanza e bilancio del Comune.

A Perugia non sono stati avviati piani di recupero specifici dell'evasione tariffaria, visto che «il margine di evasione è molto basso, attorno al 6%, e non strutturale», spiega l'assessore al Bilancio, Livia Mercati. La Tia è in bilancio dal 2010. «Sono state avviate già nel 2011 azioni di recupero delle somme non pagate e dell'evasione, che vale circa 4 milioni - prosegue -. L'ipotesi di introito annuale a riduzione dei residui attivi, sebbene molto difficile da stimare, è di circa 2 milioni per le multe e di un milione per i tributi».

Ad Ancona buoni risultati

Ancona è uno dei Comuni più virtuosi nella lotta all'evasione. Nel 2006 ha creato una società, Ancona Entrate, per la riscos-

sione e nel periodo 2006-2012 è riuscita a recuperare quasi 10 milioni di euro di Ici (37,3%), 12,1 milioni di Tarsu (45,4%) e 4,6 milioni di Tosap (17,3%). È stato anche stipulato un protocollo d'intesa tra il comando della Gdf delle Marche e Ancona Entrate proprio per lavorare insieme su Ici e Tarsu. E presto sarà la stessa Ancona Entrate ad attuare direttamente anche la riscossione, oggi effettuata da Equitalia.

Pescara da quattro anni ha un regime che l'assessore ai Tributi, Massimo Filippello, definisce «perfettamente collaudato» e che ha consentito di chiudere migliaia di posizioni pregresse sospese. Quest'anno il recupero dell'evasione relativa all'anno 2012 dovrebbe portare al recupero di 300mila euro per l'evasione tariffaria (servizi a domanda individuale, tipo asili nido, mense eccetera), 3 milioni per Tosap e Tarsu, mentre un milione di euro sono i ruoli coattivi già emessi sulle multe non pagate. Per l'Ici la previsione di recupero è 2 milioni.

A Roma l'amministrazione si avvale di una società partecipata, istituita nel 2005, che oggi si chiama Acqua Roma. Nel nuovo bilancio di previsione oggetto di una memoria di giunta in previsione dell'insediamento della nuova amministrazione si stima di ricavare dalla lotta all'evasione 65 milioni di euro.

A Campobasso l'ufficio tributi non ha piani per il recupero: viene svolta l'attività ordinaria. Nel 2012 sono stati emessi atti di accertamento Ici per 700mila euro e Tarsu per 260mila. E Firenze? Malgrado l'insistenza delle domande del «Sole 24 Ore» il Comune non

ha ritenuto di rispondere.

A Napoli si punta a recuperare Tarsu, Cosap e altre voci (acqua), è stato varato un tavolo tecnico con agenzia delle Entrate, Gdf ed Equitalia, mentre è in corso, dice l'assessore al Bilancio, Salvatore Palma, la mappatura dei contribuenti. Controlli incrociati e un protocollo d'intesa con Regione, Entrate e Gdf per una lotta integrata all'evasione Tarsu e Ici anche a Palermo e Potenza (sarà firmato nei prossimi giorni). «Ci sono persone, grandi enti e aziende sanitarie che non pagano da anni e hanno debiti per milioni», ricorda Luciano Abbonato, assessore al Bilancio di Palermo

A Bari il nodo dell'aggio

Francesco Ficarella, direttore della ripartizione tributi del Comune di Bari, sottolinea come «nel 2011 e 2012 il personale interno ha accertato tributi evasi per circa 31 milioni in parte incassati a fronte di una spesa di circa 700mila euro per gli incentivi - spiega -. In futuro si farà ricorso a una società di riscossione esterna e sul recupero graverà un aggio del 20%, cioè 6 milioni».

A Potenza la gestione dei servizi di riscossione è in house, aggiunge Federico Pace, assessore alla Programmazione economica e finanziaria. Qui è caccia anche agli "smemorati" di tributi minori (occupazione suolo pubblico e passo carrabile) oltre ai "furbetti" dell'Isee. Negli ultimi anni il recupero «è passato dai 700mila euro del 2007 ai 4 milioni incassati nel 2012, mentre quest'anno non saranno meno di 3,5 milioni».

© RIPRODUZIONE R. SERVATA



Multe, nuovo buco sulla riscossione

Proroga di sei mesi a Equitalia solo per i «tributi» - Già nel 2012 incassi locali crollati del 10%

Gianni Trovati

■ Dopolungo penare, nell'ultimo passaggio parlamentare utile è rispuntata la quarta proroga della riscossione condotta nei Comuni da Equitalia, che avrebbe dovuto lasciare i sindaci fin dal dicembre del 2011. Gli enti locali, si legge nell'emendamento approvato al decreto «sblocca-debiti», potranno continuare a utilizzare l'agente nazionale fino al 31 dicembre «per la riscossione dei tributi». E per le multe, i canoni, e insomma tutte le entrate che non siano «tributi» come l'Ici, l'Imu o la Tarsu? Non è dato sapere: l'emendamento non ne parla, per Equitalia dovrebbe smettere di occuparsene a partire dal 1° di luglio.

Una dimenticanza o un errore «voluto»? Difficile dirlo, perché nessuno finora si è dedicato a spiegazioni ufficiali: il dato certo è che la nuova proroga non è stata festeggiata a Equitalia, il cui presidente Attilio Befera (che è anche direttore dell'agenzia delle Entrate) sottolinea da tempo l'estrema «frammentarietà» delle entrate locali, che si traducono in cartelle singole caratterizzate da «esiguità» degli importi e, viste anche le difficoltà di gestione in parecchi Comuni, comportano spesso più problemi che risultati a chi deve trasformarle in incassi. La proroga dimezzata è forse figlia di questo clima di incertezza costante, che però apre ora una questione cruciale: se un contribuente non paga spontaneamente la multa che si è ritrovato sul cruscotto, chi gliene chiederà conto? In Emilia Romagna la Regione ha già messo in campo una struttura in grado di sostituire l'agente nazionale della Riscossione, a Roma il Campidoglio ha annunciato l'intenzione di affidare il tutto a AequaRoma, società in house del Comune, ma in tanti degli altri 6 mila enti che lavorano con Equitalia il problema aspetta una soluzione.

La nuova «proroga» ha trascurato anche le società private di riscossione (lavorano in 4 mila enti, spesso occupandosi di alcune entrate mentre Equitalia lavora su altre), e quindi costringerebbe i Comuni a bandire in fretta le selezioni per rinnovare i contratti scaduti: le regole per le nuove gare, però, non ci sono, e il progetto di riforma del settore è scritto nella delega fiscale che il Parlamento deve ancora esaminare.

Gli emendamenti allo sblocca-debiti rappresentano comunque solo l'ultimo capitolo (per ora) dei travagli di un settore che vive da anni senza regole definite. In un'attività cruciale per i bilanci pubblici come la riscossione delle entrate dai contribuenti che

non pagano spontaneamente, questa situazione apre buchi preoccupanti nei conti. L'allarme emerge anche dalle tabelle realizzate dalle sezioni riunite della Corte dei conti nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, dove si legge che i risultati della riscossione coattiva effettuata da Equitalia per i sindaci sono in picchiata. Nel 2012 la voce «non erario» (quindi in pratica i tributi locali) si è fermata sotto quota 1,3 miliardi, cioè il 9,8% in meno del 2011 quando gli incassi erano stati in linea con quelli dell'anno prima: i super-aumenti delle performance come il +14,4% registrato fra 2008 e 2009 sono ricordi del passato.

Per spiegare questi numeri, la Corte richiama il «susseguirsi delle novità normative che hanno finito per indebolire oggettivamente l'azione» di chi deve raccogliere le entrate. «Novità normative» spesso decise in fretta, come risposte non troppo me-

ditate alle polemiche del momento. Nella primavera del 2011, per esempio, si era riaperto il dibattito sull'eccessiva «cattiveria» di Equitalia, e il Governo Berlusconi sostanzialmente bloccò le azioni esecutive per i debiti sotto i 2 mila euro: la polemica era nata sul Fisco statale, ma gli effetti si scatenarono su quello dei Comuni perché le loro cartelle, secondo le cifre fornite dallo stesso Befera alla commissione bicamerale sull'anagrafe tributaria, nel 70% dei casi non arrivano a 250 euro, e in un altro 25% si collocano fra 251 e 1.000 euro. In un quadro come questo anche l'ultima legge di stabilità ha riconosciuto il problema ma mancato la soluzione, perché l'abbassamento del limite da 2 mila a mille euro continua a escludere il 95% delle cartelle locali: le nuove regole hanno anche accorciato un po' i termini, che continuano comunque a prevedere un intervallo di almeno sei mesi fra l'invio di una «comunicazione dettagliata sul debito» e l'avvio delle azioni esecutive.

Per la stessa ragione anche l'ultima «mini-sanatoria» fiscale ha colpito in modo privilegiato le partite comunali. A introdurla è stata la legge di stabilità dell'anno scorso, che ha deciso di «rottamare» tutte le piccole cartelle iscritte a ruolo fino al 31 dicembre 2009 e non ancora incassate: anche in questo caso, il limite per la rottamazione è stato fissato a 2 mila euro.

Le chance di ripresa del settore puntano ora sulla riforma scritta nella delega fiscale lasciata dal Governo Monti, che deve introdurre nuove regole su affidamenti e incassi del Fisco locale. Nella scorsa legislatura il progetto è stato esaminato distratamente da un Parlamento ormai invaso dalle emergenze elettorali, ma ora si è deciso di riprendere in fretta il lavoro. Sarà la volta buona?

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LIMITE

Lo stop alle azioni esecutive ha colpito quasi esclusivamente le cartelle dei Comuni che nel 95% dei casi sono sotto i mille euro

non pagano spontaneamente, questa situazione apre buchi preoccupanti nei conti. L'allarme emerge anche dalle tabelle realizzate dalle sezioni riunite della Corte dei conti nell'ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, dove si legge che i risultati della riscossione coattiva effettuata da Equitalia per i sindaci sono in picchiata. Nel 2012 la voce «non erario» (quindi in pratica i tributi locali) si è fermata sotto quota 1,3 miliardi, cioè il 9,8% in meno del 2011 quando gli incassi erano stati in linea con quelli dell'anno prima: i super-aumenti delle performance come il +14,4% registrato fra 2008 e 2009 sono ricordi del passato.

Per spiegare questi numeri, la Corte richiama il «susseguirsi delle novità normative che hanno finito per indebolire oggettivamente l'azione» di chi deve raccogliere le entrate. «Novità normative» spesso decise in fretta, come risposte non troppo me-



Nel caos delle regole pagano solo gli onesti

Serve una «riscossione dal volto umano» contrapposta alla presunta «cattiveria» di Equitalia o bisogna moltiplicare i «blitz» più o meno spettacolari da Cortina a Forte dei Marmi per «stanare i furbetti» nei tanti luoghi della movida? Le società private di riscossione, ammesso e non concesso che siano un insieme indistinto di soggetti tutti uguali, sono un fattore di concorrenza o una «banda di malfattori» intenta solo a spuntare aggi più cari in combutta con amministratori locali distratti o compiacenti?

Finché le domande e le parole delle polemiche ricorrenti sul Fisco rimarranno queste, l'efficienza delle diverse macchine delle entrate e l'ordine del sistema non faranno un passo in avanti. La politica si è troppo spesso dedicata a questo tema delicato, fatto di meccanismi delicati quanto essenziali per la vita dei contribuenti e la salute dei bilanci pubblici, con la fretta facilona di chi cerca un titolo di giornale più che la soluzione a un problema. Esempio da questo punto di vista è stata la risposta data nel 2011 alle polemiche scatenate dalle proteste eclatanti (e talvolta tragiche) messe in campo da alcuni contribuenti che si dicevano esasperati dalla pressione di Equitalia. Nessuno si lamentava per le multe stradali o la Tarsu, il problema nasceva sempre

da crediti erariali assai più consistenti, ma la contromisura per «spuntare le unghie» di Equitalia ha colpito in modo quasi esclusivo i tributi locali. Con Monti a Palazzo Chigi, il Parlamento non si è comportato meglio, e dopo aver giudicato essenziale la delega fiscale scritta dall'Esecutivo dei tecnici l'ha in fretta abbandonata nei cassetti perché la campagna elettorale era evidentemente ritenuta più urgente. Nel frattempo, in modo più o meno sotterraneo, è andato avanti un braccio di ferro tra i sindaci ansiosi di liberarsi di Equitalia ma impreparati a farlo e un'amministrazione centrale altrettanto desiderosa di abbandonare la riscossione locale ma parecchio distratta nel costruire le alternative.

Nascono da questo disordine gli inciampi normativi come la proroga dimezzata, che permette ai Comuni di utilizzare ancora per sei mesi Equitalia per i tributi ma si dimentica delle multe e delle società private di riscossione. I verbali che i Vigili lasciano sul parabrezza valgono ogni anno 1,4 miliardi di euro, già in tempi normali hanno tassi di pagamento spesso medio-bassi e il buco della riscossione coattiva darà certo una mano a dissuadere una parte dei cittadini che pagavano senza aspettare il ruolo per paura di conseguenze più pesanti. Sugli onesti, invece, l'ennesimo infortunio normativo non avrà alcun effetto: continueranno a pagare spontaneamente, come hanno sempre fatto per senso civico o semplice abitudine. Come accade sempre, per tutti i capitoli delle entrate di cui le multe sono solo una voce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le scelte. Riparto in base al principio di sussidiarietà verticale

Competenze affidate a Province e Comuni

Nella distribuzione, tra i diversi livelli istituzionali, delle competenze in materia di Vas, le Regioni si sono mosse in prevalenza in base al principio della sussidiarietà verticale, ovvero cercando di affidare la competenza all'ente più direttamente interessato al piano da valutare.

Alcune (Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Umbria) condividono la competenza solo con le Province. A questo schema si è adeguata anche la Liguria con la Lr 32/2012, di regolamentazione della materia, mentre nel Lazio l'autorità competente è individuata, per i piani e programmi relativi a tutti i livelli di governo del territorio, nella struttura regionale dell'assessorato all'Ambiente.

In via generale viene individuato il livello regionale per i piani e programmi la cui paternità è interamente attribuita alla Regione, ma in alcuni casi essa è autorità competente anche per quelli sui quali è tenuta a esprimere anche solo un parere obbligatorio. Per lo svolgimento della valutazione le Regioni si avvalgono delle proprie strutture interne oppure delle agenzie regionali per l'ambiente; la Toscana fa ricorso al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Le Province si occupano dei propri piani e programmi o di quelli promossi dagli enti istituzionalmente sotto ordinati: a esse compete quindi la Vas sui piani territoriali di coordinamento territoriale e sui piani urbanistici dei Comuni.

In alcune Regioni (tra le quali Abruzzo, Piemonte e Toscana) i piani regolatori generali

vengono sottoposti a Vas dagli stessi Comuni, sulla base del criterio generale che della valutazione debba essere responsabile lo stesso livello istituzionale al quale compete l'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione oggetto di Vas. Questa è la ripartizione delle competenze che opera anche in Lombardia.

Molte Regioni hanno istituito degli uffici tecnici di supporto ai piccoli Comuni. La normativa della Campania (la quale con la delibera n. 63 del 7 marzo 2013 ha modificato il disciplinare organizzativo della valutazione) specifica che l'ufficio dell'ente preposto alla valutazione ambientale strategica deve obbligatoriamente essere

diverso da quello al quale sono attribuite le funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

La preoccupazione, di ordine più generale, di evitare che controllato e controllore coincidano è anche di altre Regioni. Lombardia e Toscana disciplinano l'argomento con norme identiche, le quali prevedono che l'autorità competente per la Vas sia individuata sulla base di questi requisiti:

- separazione rispetto all'autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia;
- competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'autorità alla quale la normativa regionale attribuisce il compito di svolgere la valutazione sull'approvazione dei documenti originari di programmazione, è, ovviamente, la stessa che si occuperà della Vas nel caso ai piani vengano apportate varianti non esenti dalla valutazione.

Le normative regionali hanno posto attenzione a evitare o a contenere l'accavallarsi di valutazioni. Il principio ricorrente è quello di non sottoporre a Vas - o a verifica di assoggettabilità a Vas - i piani e i programmi di rango inferiore a quelli nei cui contesti si sviluppano, a condizione che i piani di rango superiori siano già stati oggetto di valutazione.

La regola non vale, naturalmente, se i piani attuativi prevedono interventi e iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nei piani sovraordinati.

Le leggi

01 | I DUE LIVELLI

Alcune Regioni hanno suddiviso le competenze sulla Vas tra Regione stessa e Provincia. Tra queste Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Umbria e Liguria. Campania, Puglia e Friuli Venezia Giulia le hanno ripartite tra Regione e Comuni

02 | L'ACCENTRAMENTO

Nel Lazio e in Provincia di Bolzano la competenza è unica e affidata all'ente regionale o provinciale. Altre Regioni hanno affidato la Vas allo stesso ente che elabora il piano o il programma


© RIPRODUZIONE RISERVATA



Procedure. Norme regionali sulla valutazione ambientale strategica - Solo Sicilia e Basilicata hanno regole precedenti la direttiva Ue

Piani urbanistici, Vas in formato locale

Puglia e Marche esonerano dall'esame di impatto le varianti con scambio di cubature



A CURA DI
Raffaele Lungarella

È un cantiere aperto quello delle leggi con cui le Regioni recepiscono le norme europee e nazionali sulla **valutazione ambientale strategica (Vas)** di piani e programmi di intervento. Di recente l'Associazione dei costruttori (Ance) ha fatto il punto con un monitoraggio delle disposizioni delle singole Regioni.

Di fatto solo Sicilia e Basilicata non si sono ancora dotate di una propria regolamentazione della Vas e continuano ad applicare la legge statale oppure norme regionali approvate prima della direttiva europea. Mentre, sul fronte degli aggiornamenti, le ultime novità arrivano dalla Liguria che ha appena fornito le linee guida per applicare la propria legge del 2012 e dalla Puglia che ha individuato a fine 2012 gli ambiti di esclusione dalla Vas. Diverse altre Regioni, comunque, hanno rivisto con aggiornamenti la propria disciplina (si veda la tabella a fianco).

Gli obiettivi

Tra le diverse procedure pubbliche poste a salvaguardia dell'ambiente, gli esiti della Vas offrono un quadro diriferimento per le valutazioni ambientali più di dettaglio.

La Vas deve «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione dei piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile». Lo svolgimento della procedura è disciplinata dal decreto legislativo 152/2006, che ha recepito la direttiva 2001/42/Ce, con la quale la salvaguardia e la tutela ambientale sono state anticipate già al-

la fase di programmazione e pianificazione.

Le Regioni

Con la delibera della Giunta regionale 331 del 28 marzo 2013 la Liguria ha fornito gli indirizzi operativi per l'applicazione della Lr 10 agosto 2012, n. 32.

Sulla scia dell'orientamento di altre Regioni, la Liguria individua l'ambito di applicazione delle norme nei piani e programmi che - per le modificazioni diffuse che possono apportare al territorio - sono suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente. La lista comprende quelli con i quali si interviene nei settori dell'agricoltura, della foresta, della pesca, dell'energia, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; nel settore dei trasporti, sono compresi anche i piani regolatori dei porti di interesse internazionale.

Niente Vas, invece, per i piani di protezione civile per salvaguardare l'incolumità pubblica, i progetti di piano-stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e quelli operativi dei



Vas

La valutazione ambientale strategica (Vas) analizza l'impatto sull'ambiente e sul territorio di piani infrastrutturali e urbanistici. In pratica, con la Vas si anticipa lo studio dell'impatto ambientale degli interventi alla fase iniziale della programmazione. Rispetto alla Via (valutazione di impatto ambientale), la Vas non si limita allo studio di un singolo intervento o di una singola infrastruttura. La direttiva europea sulla Vas è la 2001/42/Ce, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 152 del 2006. **Pagina 15 di 23**

piani urbanistici comunali.

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 anche la Puglia si è dotata di una propria disciplina di Vas. Nell'individuare gli ambiti di esclusione da questo livello di valutazione ambientale, il legislatore pugliese ha riservato una particolare attenzione ai piani urbanistici.

Sono escluse le varianti urbanistiche assunte per l'approvazione dei piani di alienazione e valorizzazione immobiliari che riguardano piccole aree locali o modificano marginalmente quelli già sottoposti a Vas.

Non necessitano della valutazione anche gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a Vas, purché la pianificazione generale definisca già l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi.

Anche le Marche sottopongono a condizioni l'esonero dalla Vas delle varianti ai Prg e ai loro strumenti di attuazione. Non devono, tra l'altro, comportare incrementi del carico urbanistico, né prevedere opere per le quali è richiesta la valutazione di impatto ambientale o di incidenza.

Sono escluse anche le varianti che comportano il trasferimento di capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari, purché l'incremento della stessa capacità edificatoria per uso residenziale non ecceda il 20% del volume esistente entro il tetto di 200 mc, o la stessa percentuale ma entro il limite dei 400 mq per gli usi non residenziali.

Di recente anche la Regione Veneto (articolo 40 della Lr 13/2012; Dgr 1646 del 7 agosto 2012) è intervenuta per dettagliare l'applicazione della Vas ai piani urbanistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La mappa delle norme regionali
www.ilssole24ore.com/norme/documenti



Corte dei conti. Sempre più eccezioni

Personale, la spesa può dribblare i tetti

Gianluca Bertagna

■ Gli enti locali devono ancora ridurre le **spese di personale**? Diversi interventi interpretativi stanno rivedendo le regole, creando di eccezioni legittimanti lo sfioramento dei tetti. L'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, costringe gli enti soggetti al Patto a ridurre le spese di personale rispetto all'anno corrente; il comma 562 chiede agli enti non soggetti al Patto di non superare le spese 2008.

La Corte dei conti del Veneto, con la deliberazione 139/2013, ha ritenuto che se la violazione del tetto di spesa è conseguente a scelte non discrezionali un ente non può ritenersi inadempiente, e quindi ricevere sanzioni. È un caso particolare, ma che avrà una risonanza ampia sui contesti in cui il principio potrebbe essere esportato. A causare il mancato rispetto della norma è stata la modifica legislativa sull'anno da prendere a riferimento - per gli enti non soggetti a Patto - con spostamento dal 2004 al 2008; ciò è avvenuto nel 2012, compromettendo le scelte precedenti dell'amministrazione.

La Corte non ha dubbi nel ritenere "giustificato" l'ente, per avere concesso una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di un dipendente sfiorando il tetto di spesa. Non è dato però sapere se davvero non fosse possibile nessun'altra azione sui compen-

si (trattamento accessorio del personale, riduzioni del fondo di parte variabile, revisione delle posizioni organizzative, retribuzione di risultato, ecc.), ma il dato è chiaro: la Corte dei conti del Veneto "salva" dalle sanzioni il piccolo ente.

Ed è successa, più o meno, la stessa cosa in Campania, laddove la Procura della Corte dei conti ha ritenuto non sussistenti i presupposti dell'azione di responsabilità di un ente che aveva assunto nonostante il rapporto tra spese di personale e spese correnti fosse superiore al 50% (si veda Il Sole 24 Ore del 31 maggio).

In questo caso, la Corte ha affermato che le norme sul contenimento della spesa di personale non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali come l'istruzione pubblica. Il giudizio prende lo spunto dalla delibera 46/2011 delle Sezioni riunite della Corte, che aveva introdotto «eccezioni» evidenziando che si potessero superare i limiti in presenza di interventi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi essenziali. L'apertura della Procura contabile della Campania si estende però alle "funzioni fondamentali" che, come noto, sono undici. Non è così impossibile ipotizzare, ora, i tentativi dei Comuni nell'individuare ulteriori spazi di manovra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sblocca-debiti. I numeri della Corte conti sugli effetti ottenuti dagli incentivi «verticali» che il Dl 35 ha ampliato per quest'anno

Patto, incagliati anche i bonus

Nel 2012 solo il 46% degli aiuti regionali si è tradotto in pagamenti alle imprese

Gianni Trovati

Accanto ai «bonus» da chiedere al ministero dell'Economia, il decreto «sblocca-debiti» della Pubblica amministrazione appena approvato in via definitiva dal Parlamento gioca la carta del «Patto regionale incentivato». Si tratta dello strumento che ha debuttato l'anno scorso con il decreto di luglio sulla revisione di spesa, che chiede alle Regioni di concedere spazi finanziari ai Comuni in cambio di un "premio" statale, e che quest'anno cresce in modo drastico proprio grazie al Dl sblocca-debiti: l'articolo 1-bis fa crescere la dote da 800 milioni a 1,27 miliardi, la estende al 2014 e dà tempo fino al 30 giugno per ripartire le risorse.

Lo strumento moltiplica il proprio impatto grazie all'effetto leva, perché le Regioni ricevono sul proprio Patto uno sconto pari

all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni del territorio, per cui gli 1,27 miliardi messi sul piatto dal decreto possono produrre sconti complessivi da 1,52 miliardi: tutti da utilizzare per il pagamento dei vecchi debiti in conto capitale nei confronti delle imprese.

Sulla carta, insomma, il meccanismo è potente, ma alla sua prima prova sul campo sembra aver mancato proprio il suo obiettivo-principe, cioè lo sblocco consistente dei pagamenti incagliati. L'inghippo si scopre spulciando le tante tabelle prodotte dalle se-

IL QUADRO

L'anno scorso i sindaci hanno bloccato 677 milioni che per la finanza pubblica potevano essere spesi per liquidare le fatture

zioni riunite della Corte dei conti nell'ultimo Rapporto di coordinamento sulla finanza pubblica. Nel 2012, scrivono i magistrati contabili, i Comuni hanno accumulato un avanzo di competenza mista intorno ai 2,5 miliardi, superando di slancio gli obiettivi di finanza pubblica che chiedevano di arrivare a 1,8 miliardi: un «eccesso di risparmio» di 700 milioni (671,6, per la precisione) che naturalmente indica pagamenti resi possibili dalle regole di finanza pubblica ma non effettuati dalle amministrazioni.

La Corte dice di più, e spiega che gran parte di questo surplus si è accumulato proprio nelle pieghe del Patto regionale, che ha avuto un successo enorme fra i sindaci ma un effetto decisamente più tenue del dovuto. Secondo i calcoli della Corte è rimasto inutilizzato il 54% delle risorse

mosse dall'incentivo, che avrebbe potuto far crescere i pagamenti effettivi di ben oltre il 50% e invece si è limitato a gonfiarli del 27,9%: non è poco, ma è la metà scarsa del potenziale. La media nazionale nasconde ovviamente casi reali ancora più gravi, a partire dal Piemonte (una delle Regioni storicamente più attive nei patti territoriali fin da prima degli incentivi statali) dove il surplus ha raggiunto addirittura il 136% dell'obiettivo di Patto: in Puglia il risparmio in eccesso è stato pari all'81% dell'obiettivo, in Veneto al 73% e in Toscana al 67 per cento. Guardando la medaglia dall'altro lato, si scopre poi che in Lombardia i risultati concreti della "solidarietà" territoriale sono stati minimi, con un aumento dei pagamenti di solo il 6%, mentre solo i Comuni del Lazio sono riusciti a raddoppiarli

I dati

54%

Bonus inutilizzati
Sono gli spazi finanziari ottenuti dai Comuni con il Patto regionale che non si sono tradotti in pagamenti

27,9%

La spinta
È l'incremento dei pagamenti effettivi,

136%

Il record
È l'«eccesso di risparmio» rispetto agli obiettivi di Patto 2012 negli enti del Piemonte

abbondantemente (+136,4%).

Come si spiegano questi numeri? La prima ragione è rappresentata dal consueto diluvio normativo, che cambia più volte in un anno gli obiettivi finanziari assegnati a ogni Comune rendendo impossibile la programmazione. Su un terreno così accidentato, inciampa la gestione dei Comuni, che ha problemi di suo come mostra anche il sostanziale fallimento dell'altro Patto regionale, quello orizzontale (in cui i Comuni si scambiano spazi finanziari fra di loro) oggi sospeso: è ancora la Corte a rilevare che il 19,8% dei sindaci che hanno chiesto "aiuti" ai colleghi ha poi sfornato comunque il Patto, e si trova ora a dover affrontare le sanzioni e in contemporanea a rimborsare i bonus ricevuti.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE

Pagina 12

Termini scaduti. Le mancate iscrizioni alla piattaforma di certificazione

Su 875 enti «non pervenuti» ora pende la maxi-sanzione

Valeria Uva

La partita del decreto «sblocca-debiti» n. 35/2013 non è ancora chiusa. Neanche per quanto riguarda gli adempimenti già scaduti.

Mentre infatti il provvedimento ha concluso l'iter normativo con la definitiva conversione in legge la scorsa settimana, ci sono ancora enti locali che a più di un mese dalla scadenza del termine per registrarsi alla piattaforma di certificazione del credito mancano all'appello. Enti che sembrano resistere a qualsiasi minaccia di sanzioni.

Gli assenti non sono pochissimi: secondo le cifre contenute in una nota riservata della Ragioneria dello Stato (che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare) sono 875 le amministrazioni mancanti, su un totale di 6.247 che avevano la possibilità di iscriversi alla piattaforma e prenotare spazi finanziari per l'alentamento del patto di stabilità interno. Gli assenti valgono quindi il 14% del totale degli enti interessati.

Al contrario, si sono iscritti alla piattaforma del Tesoro 5.265 Comuni e 107 Province. A man-

care ancora all'appello sono soprattutto gli enti più piccoli: ben 717 sul totale di 875 sono i Comuni tra i mille e i 5 mila abitanti, come prevedibile i più in difficoltà anche perché coinvolti solo da quest'anno nei vincoli del patto di stabilità interno. Peraltro, sulle cifre non c'è ancora

LE CONSEGUENZE

Per i dirigenti responsabili multa da 100 euro per ogni giorno di ritardo e taglio fino all'80% della retribuzione di risultato

uniformità: secondo il monitoraggio dell'Associazione dei costruttori (Ance) gli assenti sarebbero un po' di più, circa 1.300, con un 50% delle realtà del Trentino Alto Adige e un 34% della Sardegna non ancora iscritte. La discordanza potrebbe essere però imputabile anche alla lentezza con cui si completa il processo di accreditamento: passano infatti diversi giorni dalla richiesta della password all'arrivo all'amministra-

zione, passaggio che sancisce il perfezionamento del processo. Ma, in questo caso, la Ragioneria ha già precisato che per evitare le sanzioni previste per i ritardatari fa fede il messaggio di posta elettronica rilasciato in automatico dal sistema che attesta la corretta acquisizione della richiesta di accreditamento da parte dell'ente.

Per tutti gli altri, quelli che, al contrario, non hanno ancora avviato la registrazione sta girando senza sosta nel frattempo il contatore delle sanzioni: il Dl 35 prevede un taglio da 100 euro per ogni giorno di ritardo a carico dei responsabili finanziari che non hanno accreditato il proprio ente entro il 29 aprile (articolo 7, comma 2 del decreto). Non solo: sia il mancato accreditamento che la "dimenticanza" relativa all'iscrizione di qualche credito pesano sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti e fanno scattare una responsabilità che in base alla legge Brunetta (articolo 21 del Dlgs 165/2001) può tagliare fino all'80% della loro retribuzione di risultato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Federalismo. Entro 90 giorni dal via Con i nuovi sindaci debutta finalmente l'«esame» dei conti

Ettore Jorio

Il 2013 sarà ricordato per il primo vero esame per sindaci. Gli eletti nella tornata elettorale del 26/27 maggio e quelli usciti dal ballottaggio di ieri e oggi saranno infatti tenuti, entro 90 giorni dalla formalizzazione dell'incarico, a redigere la relazione di inizio mandato.

In tutta Italia sono stati in 719 a votare. Record in Sicilia (141). Meno di tutti in Trentino Alto Adige (1). Non scherzano la Lombardia (95), la Campania (89) e il Piemonte (50). Ma pure Calabria, Lazio, Puglia e Veneto con oltre 40 ciascuna.

L'anti (39) i Comuni al voto interessati dallo scioglimento per mafia. È viva la speranza che i cittadini abbiano saputo scegliere meglio di come hanno fatto ieri. I risultati che sono usciti dalle urne misureranno il grado di civiltà raggiunto dai Comuni allitti da questo fenomeno nel fare abortire ogni tentativo della "mafia" di reimpossessarsi delle istituzioni.

Cos'è la relazione di inizio mandato? È uno strumento, introdotto nell'ordinamento con l'articolo 2, comma 3, del Dl 174/2012.

Ogni sindaco eletto deve dar conto di tutto ciò che trova, così come quello uscente deve dare conto di quanto lascia.

Più esattamente, il subentrante - a tre mesi dal suo insediamento - dovrà sottoscrivere la relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. Da un tale documento dovrà emergere l'intervenuta verifica della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché la misura dell'indebitamento dell'ente, rappresentato nella sua specificità.

Un atto di particolare importanza, dal momento che dai suoi esiti dipenderanno le sorti della gestione del nuovo sindaco, anche in relazione alla scelta di ricorrere o meno alle procedure anti-default. Costituirà lo strumento giuridico-contabile con il quale doversi misurare a fine sindacatura ma anche middle term.

Dunque, un appuntamento importante per i sindaci. Ma anche per i cittadini che avranno, finalmente, la possibilità di conoscere lo stato di salute dei conti del loro comune, in rapporto al quale dovranno o

meno pagare le fiscalità più elevate possibili.

«Peccato non averlo saputo prima del voto», è ciò che esclamano in tanti.

Certo, perché la quasi totalità dei sindaci uscenti non ha adempiuto a redigere, entro i 90 giorni antecedenti le elezioni, la relazione di fine del mandato perché graziati da una reiterata "disattenzione" nel predisporre il relativo schema (Il Sole 24 Ore del 20 maggio scorso). Un adempimento pensato

PER LA PRIMA VOLTA

I politici usciti vincenti dalle urne dovranno mettere nero su bianco situazione finanziaria e patrimonio

per due ordini di motivi: a) avere modo di conoscere le malefatte gestionali dei sindaci uscenti e perseguirli "secondo (de)merito"; b) garantire la consapevolezza ai cittadini, utile a votare meglio e a scegliere chi più merita. I ritardi nel perfezionare il relativo schema, oggi in Gazzetta Ufficiale (Il Sole 24 Ore dell'1 giugno scorso), hanno fatto sì che ciò non succedesse sia nel 2012 che nel 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima puntata

Il Sole 24 ORE

Federalismo. Elezioni ancora sul boia

Comuni al voto senza relazione di fine mandato

Sul Sole 24 Ore del 20 maggio è stato sottolineato il fatto che le amministrazioni sono andate per l'ennesima volta al voto senza l'obbligo di redigere la relazione di fine mandato, prevista dal federalismo fiscale ma mai attuata. Il provvedimento attuativo è andato in «Gazzetta Ufficiale» il 29 maggio, giorno del voto

La scadenza. Le istruzioni dell'Avcp

Online in settimana i dati sugli appalti

Alberto Barbiero

Le Pa, le partecipate e controllate devono entro il 15 giugno pubblicare i dati di sintesi su tutti gli appalti del 2012 e comunicare l'avvenuto adempimento all'Autorità sui contratti.

L'Autorità ha definito con la deliberazione 26/2013 le informazioni essenziali che ogni stazione appaltante pubblica dovrà pubblicare sulla sezione «amministrazione trasparente» del proprio sito (articolo 1, comma 32 della legge 190/2012). L'operazione andrà effettuata a regime entro il 31 gennaio di ogni anno per gli appalti dell'anno precedente (ferma restando la pubblicazione progressiva delle informazioni relative a ciascun appalto).

La tabella riassuntiva individuata per ogni affidamento, indipendentemente dal valore, gli elementi che lo identificano (facendo leva sul Cig) e che ne delineano il percorso di aggiudicazione (procedura, elenco concorrenti, aggiudicatario, importo appalto, ecc.). Nella tabella vanno indicati anche i tempi di completamento dell'appalto e l'importo pagato. La pubblicazione deve essere in XML e la licenza d'uso non potrà prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla legge 190/2012: per i fruitori, quindi, dovrà esservi la possibilità di scaricare liberamente i documenti e di rielaborare i

dati. L'Autorità effettuerà verifiche-test tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ogni anno con accessi a breve distanza. Qualora gli accessi non consentano la disponibilità dei dati, la stazione appaltante sarà considerata inadempiente, con conseguente segnalazione alla Corte dei conti.

Insieme alla pubblicazione sul sito, le amministrazioni devono comunicare le informazioni alla stessa Autorità, ma l'adempimento è assolto con le comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio previste dall'articolo 7 del Codice contratti per gli affidamenti sopra 40mila euro. Per quelli inferiori, la comunicazione è assolta con la pubblicazione sul profilo di committente e i dati per l'acquisizione del Cig. Per assicurare l'effettività dell'adempimento, le stazioni appaltanti dovranno inviare via Pec all'Autorità, sempre entro il 15 giugno, un'attestato della pubblicazione delle schede sugli affidamenti, comprensiva dell'indicazione dell'url del sito, inoltrandola mediante posta elettronica certificata.

L'Autorità precisa come i soggetti che abbiano già effettuato comunicazioni finalizzate a dare esecuzione alle norme della legge anticorruzione debbano adeguarsi alle nuove modalità sempre entro il 15 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'altro provvedimento. L'incognita

Le anticipazioni per l'Imu a rischio di costi «occulti»

Anna Guiducci

Il decreto «blocca-Imu» (articolo 1 del Dl 54/2013) stabilisce la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta per abitazioni principali, edilizia sociale e rurali, e per fronteggiare la crisi di liquidità dei Comuni dispone, sino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo dell'**anticipazione di tesoreria** (articolo 222 del Tuel, modificato dall'articolo 1, comma 9, Dl 35/2013). Gli importi che ogni Comune può chiedere al proprio tesoriere in aggiunta rispetto ai limiti massimi di legge sono stabiliti nell'allegato A al decreto.

Gli oneri per interessi relativi alle maggiori anticipazioni di tesoreria saranno rimborsati a ciascun Comune dal ministero dell'Interno, con modalità e termini che dovranno essere fissati con provvedimento da adottare entro i 20 giorni successivi all'entrata in vigore del Dl 54/13.

Il richiamo alla «maggior» anticipazione lascerebbe

intendere un impegno a carico del bilancio statale solo in riferimento alle eventuali somme che il tesoriere dovesse accordare in aggiunta al limite dei cinque dodicesimi delle entrate del penultimo bilancio precedente.

Il decreto sblocca-debiti

IL PROBLEMA

La compensazione prevede interessi a carico dello Stato solo per le quote «maggiori» rispetto ai cinque dodicesimi previsti dalla normativa

aveva infatti aumentato, fino al 30 settembre 2013, il limite di ricorso all'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi, disponendo, per i Comuni, un vincolo sul gettito Imu di competenza dell'esercizio in corrispondenza delle maggiori somme ricevute.

L'interpretazione letterale della norma non appare tuttavia in linea con l'analisi dei motivi che hanno condotto alla sua stesura. L'eventuale ri-

corso all'anticipazione straordinaria entro i limiti di cui all'allegato A deriverebbe solo dallo sfasamento nei tempi di riscossione del tributo, quindi non si giustificerebbe l'assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

In altre parole, gli interessi passivi dovrebbero essere posti a carico dello Stato, fino a concorrenza di una esposizione debitoria pari al mancato gettito Imu, a prescindere dall'eventuale precedente utilizzo di anticipazioni.

È opportuno che nel decreto attuativo, o in sede di legge di conversione, si provveda a chiarire questi aspetti, e che vengano disciplinate anche le condizioni per l'accesso al prestito, tra le quali il tasso applicabile (alcuni istituti bancari stanno chiedendo la revisione delle clausole previste in convenzione di tesoreria) e gli obblighi delle parti in funzione delle dinamiche finanziarie connesse all'utilizzo delle somme ed al loro reintegro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Enti locali, l'incarico non rende attivo il revisore

Il dlgs 39/2010 e i decreti attuativi sinora emanati hanno lasciato alcuni dubbi su aspetti che impattano sulla operatività dei revisori: un primo dilemma è se l'incarico di revisione in un ente locale possa essere utilmente speso per iscriversi nella sezione dei revisori attivi. In attesa di una risposta ufficiale, la soluzione positiva non sembra percorribile in quanto trattasi di revisione disciplinata dal Tuel avente una propria tipizzazione che

non coincide con la revisione dei conti nell'ambito delle società commerciali. Al riguardo basti pensare che un dottore commercialista non iscritto al registro dei revisori può essere legittimamente nominato revisore di un ente locale. Interpretazione con-

fermata dal Tar del Lazio che, con la sentenza n. 3092/2013, ha chiarito come la normativa introdotta dalla direttiva 2006/43/Ce recepita in Italia dal dlgs 39/2010, si applichi «allo svolgimento delle funzioni di revisore contabile presso i soggetti di diritto privato, nonché enti di diritto pubblico, e non anche espressamente presso enti locali» e che per questi ultimi il legislatore «in ragione della diversa natura e ambito di attività,

ha coerentemente stabilito una specifica ed autonoma previsione legislativa di rango primario». Altro dubbio rilevante è quello relativo alla definizione del triennio entro il quale verificare se i «vecchi» revisori, già iscritti nel registro alla data del 13/9/2012, abbiano ricoperto almeno un incarico di revisione legale dei conti o una collaborazione con una società di revisione. Non è chiaro, infatti, se il computo del triennio vada effettuato partendo dalla data di comunicazione della iscrizione al nuovo registro ai sensi del dm 145/2012 e tornando indietro, oppure se il triennio sotto esame debba essere quello a partire dalla data di comunicazione.

Una soluzione razionale farebbe propendere per una iniziale iscrizione di tutti i revisori nella sezione degli attivi salvo procedere all'iscrizione d'ufficio nella sezione inattivi, terminato il primo triennio, di coloro i quali non avessero assunto alcun incarico di revisione legale dei conti o di collaborazione con società di revisione. Se passasse tale interpretazione occorrerebbe precisare ufficialmente che l'opzione prevista per i «vecchi» revisori dall'art. 17 del dm 145/2012, di comunicare all'atto della prima formazione del registro la scelta della sezione inattivi, è di tipo volontaria e non vincolata dalla presenza o meno di incarichi in corso. La scelta interpretativa non è di poco conto: se un iscritto al registro dei revisori al 13/9/2012 non avesse avuto incarichi nel triennio precedente alla comunica-

zione della propria iscrizione al nuovo registro si troverebbe a transitare immediatamente nella sezione inattivi con la materiale impossibilità di assumere eventuali incarichi futuri se non previa dimostrazione di aver svolto un corso di «riqualificazione» di almeno 60 ore e non potrebbe neppure essere dominus nei confronti di tirocinanti revisori. L'auspicio è che su questi temi al più presto si pronunci ufficialmente il Mef.

Anche in materia di formazione obbligatoria si è tra «coloro che sono sospesi»: il regolamento attuativo del Mef non è stato ancora pubblicato per cui gli obblighi previsti sia per i revisori attivi che per gli inattivi di fatto non sono applicabili. In più c'è da sottolineare come la bozza di regolamento per la consultazione pubblica, all'art. 3 prevede che il ciclo formativo è triennale e che il primo triennio decorre dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del regolamento. A tale ultimo proposito l'art. 15 della bozza di regolamento prevede l'entrata in vigore dello stesso decorso 180 giorni dalla pubblicazione. Logica conclusione è che se il regolamento sulla formazione non venisse pubblicato a strettissimo giro gli obblighi formativi specifici non sarebbero applicabili dal 1° gennaio 2014 ma slitterebbero al 2015. Nel mentre il revisore iscritto nella sezione inattivi che dovesse ricevere una proposta di incarico non dovrebbe avere impedimenti all'accettazione senza assolvere agli onerosi obblighi formativi previsti dalla norma.

— © Riproduzione riservata —



fermata dal Tar del Lazio che, con la sentenza n. 3092/2013, ha chiarito come la normativa introdotta dalla direttiva 2006/43/Ce recepita in Italia dal dlgs 39/2010, si applichi «allo svolgimento delle funzioni di revisore contabile presso i soggetti di diritto privato, nonché enti di diritto pubblico, e non anche espressamente presso enti locali» e che per questi ultimi il legislatore «in ragione della diversa natura e ambito di attività,

